(9) L'Italia ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per la regione Valle d'Aosta, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(10) Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Italia, la regione Valle d'Aosta non dovrebbe più essere compresa nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale regione andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(11) La decisione 2004/558/CE va pertanto modificata in tal senso.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015
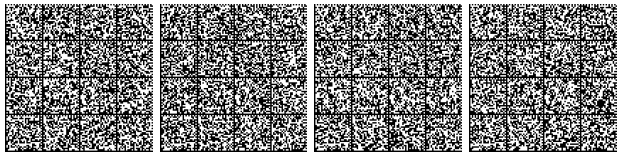
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione